

Tribunale di Brescia – Prima sezione penale in composizione monocratica (dott. Macca), sentenza n. 4116/2022 emessa il 7.12.2022 (depositata il 6.3.2023) – dibattimento

Atti persecutori

Sussiste il reato di cui all'art. 612 bis cp anche nell'ipotesi in cui in passato la persona offesa dal reato abbia posto in essere atti persecutori nei confronti di un soggetto terzo o abbia richiesto allo stesso indebite prestazioni sessuali; difettano infatti i presupposti di qualsiasi scriminante, posto che le condotte minacciose e moleste poste in essere dall'attuale imputato in danno dell'odierna persona offesa sono proseguite per un lungo lasso di tempo, quando i rapporti tra il terzo e l'attuale persona offesa erano già cessati da diversi anni, sicché l'imputato non aveva alcuna necessità di difendere e tutelare il soggetto terzo, che già aveva denunciato la persona offesa.

Parimenti sussistente il reato di cui all'art. 612 bis cp, nel caso in cui l'imputato sia stato indotto in errore dal racconto del terzo; in tal caso è inapplicabile l'art. 47 cp, non trattandosi di errore sul fatto che costituisce reato.